II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1996

che approva il piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, e che abroga la decisione 93/617/CE

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 3,

considerando che la Commissione, con decisione 93/617/CE [2], ha approvato il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nella Renania Palatinato; che il piano suddetto è stato modificato dalla decisione 95/297/CE della Commissione [3];

considerando che le autorità tedesche, vista l'evoluzione della peste suina classica nei suini selvatici, hanno presentato un nuovo piano di eradicazione della malattia;

considerando che il nuovo piano tiene conto del fatto che il virus della peste suina classica non è stato più riscontrato da oltre dodici mesi nella popolazione di suini selvatici nella Bassa Sassonia e nella Renania Palatinato, mentre è presente nella popolazione di suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale;

considerando che il nuovo piano presentato, che riguarda alcune zone del Brandeburgo e del Meclemburgo-Pomerania occidentale, è stato esaminato e giudicato conforme alle disposizioni della direttiva 80/217/CEE;

considerando che il nuovo piano presentato contiene misure atte a garantire che la Germania non spedirà negli altri Stati membri, da una zona definita infetta ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 3, della direttiva 80/217/CEE del Consiglio:

— suini vivi prima di 12 mesi dall'ultimo isolamento del virus della peste suina classica in suini selvatici;

— carni ottenute da suini selvatici prima di 24 mesi dall'ultimo isolamento del virus della peste suina classica nei suini suddetti;

considerando che per motivi di chiarezza occorre abrogare la decisione 93/617/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, presentato dalla Germania.

Articolo 2

La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'applicazione della modifica del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione abroga la decisione 93/617/CE.

[1] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.
[2] GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 60.
[3] GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 47.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione